



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI GARA N. 4

PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO INTEGRITÀ E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TELI DI COPERTURA IN HDPE (SITI DI MONTESARCHIO, STIR DI CASALDUNI, FRAGNETO MONFORTE E SANT’ARCANGELO TRIMONTE” . CIG: 9004410233 – CUP: I87H21005800003

L'anno duemilaventidue, alle ore 10,15 di oggi, 28 del mese di Febbraio, negli uffici dell'Amministrazione Provinciale, siti in Benevento, l.go Carducci – 1° piano – stanza del Responsabile del Servizio Appalti del Settore Tecnico - si sono riuniti, in seduta pubblica, i sottoscritti: dott. Augusto Travaglione, Responsabile del servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL – S.U.A. Presidente del Seggio Monocratico di Gara per il controllo della documentazione amministrativa, e, in qualità di testimoni, la dott.ssa Giovanna Mennitto e la dott.ssa Emanuela Antonelli del Settore Tecnico della Provincia di Benevento.

Scopo della riunione è quello di procedere alla prosecuzione delle operazioni di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto in modalità telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di digitalPA s.r.l. disponibile all'indirizzo web:<https://provincia-benevento.acquistitelematici.it>, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Si premette quanto segue:

- nel corso delle sedute pubbliche di gara del 27/01/2022, del 31/01/2022 e del 07/02/2022 si è proceduto alla apertura dei plichi telematici e controllo della documentazione amministrativa di tutte le imprese concorrenti, di cui ai verbali di gara n. 1, 2 e 3 di pari data;
- nella seduta pubblica di gara del 31/01/2022, come da verbale n. 2 di pari data, con riferimento al concorrente CONSORZIO ALBATROS PARTITA IVA 01766870628 (CONSORZIATA INDICATA TECNOC SRL PARTITA IVA 01412150763), veniva rilevato quanto segue:
 - a) il bando di gara richiede, come requisito di idoneità professionale, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella specifica categoria 9, classe D;
 - b) dalla documentazione presentata si evince l'iscrizione della Società consorziata TECNOC - S.R.L., indicata per l'esecuzione dei lavori in oggetto, all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 2bis;
 - c) nell'elenco iscritti all'Albo Gestori Ambientali - Sezione Campania risulta confermata l'iscrizione nella categoria 2 bis e non nella categoria 9D come richiesto dal bando di gara;

E. De Santis

o n f

- per quanto sopra esposto, questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0003391 del 14/02/2022, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 241 del 1990 e dell'art. 76, comma 5, lettera b), d.lgs. 18/04/2016, n. 50, ha comunicato al suddetto Consorzio l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara per la seguente motivazione:

a) la società consorziata non risulta in possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella specifica categoria 9, classe D.

- con la suddetta nota prot. n. 0003391 del 14/02/2022 è stato, altresì, rappresentata al suddetto Consorzio la facoltà di presentare, entro cinque giorni, osservazioni in merito alle motivazioni dell'avviato procedimento di esclusione;

- non risulta pervenuta a questo Ente alcuna comunicazione da parte del Consorzio Albatros;


Per tutto quanto sopra esposto, si stabilisce di escludere dalla gara il Consorzio ALBATROS per la seguente motivazione:

1) la società consorziata TECNOC - S.R.L., indicata per l'esecuzione dei lavori in oggetto, non risulta in possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella specifica categoria 9, classe D.

Si dà atto, altresì, di quanto segue:

- nella medesima seduta pubblica di gara del 31/01/2002, come da verbale n. 2 di pari data, con riferimento al concorrente ECOLOG ITALIA SRL (AUSILIATA) PARTITA IVA 02896370802 IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (AUSILIARIA) PARTITA IVA 14883781008 veniva rilevato quanto segue:

- a) la Società ECOLOG ITALIA S.R.L. (ausiliata) ha presentato domanda di partecipazione alla gara, con avvalimento dei requisiti del Consorzio Stabile Artemide (ausiliaria);
- b) non risulta allegato alla documentazione di gara il contratto di avvalimento tra le parti come prescritto dall'art. 89 del d.lgs. 50 del 2016;
- c) il bando di gara richiedeva come requisito di idoneità professionale, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella specifica categoria 9, classe D;
- d) dalla documentazione di gara copia il Consorzio stabile Artemide (ausiliaria) non risulta in possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali;
- e) come confermato dalla delibera dell'ANAC n. 575 del 13 giugno 2018 «*L'impresa ausiliaria, per le prestazioni svolte con impiego delle risorse oggetto di avvalimento, è responsabile in via solidale con il concorrente verso la stazione appaltante ma – essendo priva di iscrizione all'ANGA – non è abilitata allo svolgimento di attività di bonifica di siti, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006, lavori che - si presume - siano oggetto del capitolato speciale d'appalto della gara in argomento (altrimenti sarebbe priva di senso la revisione del requisito di partecipazione dell'iscrizione all'ANGA)*» e, conseguentemente, «*la previsione che anche l'operatore economico ausiliario debba essere in possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è conforme alla normativa di settore, nella misura in cui si tratta di requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto*»;
- f) il bando di gara richiede, come requisito di partecipazione alla gara l'iscrizione nella "white list" istituita presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco;
- g) dalla documentazione di gara il Consorzio stabile Artemide (ausiliaria) non risulta in possesso dell'iscrizione alla predetta white list né risulta aver presentato la relativa domanda di iscrizione;

- h) ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, "Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara".
- i) Per tutto quanto sopra esposto, questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0003380 del 14/02/2022:
- 1) ha chiesto alla suddetta Società, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs.n. 50 del 2016, di trasmettere a questa Stazione Appaltante, entro cinque giorni, copia del contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti, con data certa, antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - 2) ha comunicato alla suddetta Società l'avvio del procedimento di esclusione dalla gara per la seguente motivazione:
 - a) il Consorzio stabile Artemide (ausiliaria) non risulta in possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella categoria 9, classe D;
 - b) il Consorzio stabile Artemide (ausiliaria) non risulta in possesso dell'iscrizione nella white list istituita presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ne risulta aver presentato la domanda di iscrizione al predetto elenco.
 - l) con la suddetta nota prot. n. 0003380 del 14/02/2022 è stato, altresì, rappresentata alla suddetta Società la facoltà di presentare, entro cinque giorni, osservazioni in merito alle motivazioni dell'avviato procedimento di esclusione;
 - m) la Società ECOLOG ITALI S.R.L., con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0003763 del 18/02/2022 ha trasmesso sia copia del contratto di avvalimento di cui trattasi sia copia di documentazione a comprova di aver presentato domanda di iscrizione nella white-list della Prefettura di Roma da parte del Consorzio Stabile Artemide, entrambi con data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - n) la suddetta Società, con la medesima nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0003763 del 18/02/2022, per quanto riguarda il possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, cat. 9, classe D, da parte dell'impresa ausiliaria ha rilevato che *"né sul bando né sul disciplinare di gara viene espressamente indicato che, in caso di avvalimento, il requisito del possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, categoria 9, classe D, deve essere posseduto da tutte le imprese partecipati alla procedura di gara; a pag. 9, paragrafo 7, del disciplinare di gara, è evidenziato soltanto che il requisito del possesso dell'iscrizione al suddetto Albo non può essere oggetto di avvalimento"*;

Per tutto quanto sopra esposto, in esito ad approfondito esame e valutazione degli atti di gara e della documentazione acquisita, si stabilisce di escludere dalla gara il Consorzio ALBATROS per la seguente motivazione:

- 1) il bando di gara richiedeva come requisito di idoneità professionale, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella specifica categoria 9, classe D;
- 2) ai sensi dell'art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006 ("Norme in materia ambientale") l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- 3) l'iscrizione all'ANGA è requisito che si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti in quanto costituisce titolo autorizzatorio al suo esercizio, previsto in via obbligatoria dalla legge;
- 4) ~~il Consorzio stabile Artemide (ausiliaria) non risulta in possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella categoria 9, classe D;~~

Elio A. Selli

D. Trovati

- 5) la questione di cui trattasi riguarda, pertanto, la necessità o meno, in caso di ricorso all'avvalimento, che anche l'ausiliaria possieda l'iscrizione all'Albo per la categoria richiesta;
- 6) è stato affermato dalla giurisprudenza (TAR NAPOLI, Sez. VIII, 18 gennaio 2018, n. 394) il principio secondo cui, se l'avvalimento serve a mettere a disposizione dell'ausiliata le risorse di cui essa risulti carente, stessa impresa ausiliaria deve possedere le abilitazioni necessarie per affiancarsi all'ausiliata nello svolgimento delle prestazioni in relazione alla corretta esecuzione delle quali si rivela determinante la capacità tecnica da essa "prestata" alla avvalsa;
- 7) Tale principio, secondo la delibera dell'ANAC n. 575 del 13 giugno 2018 *"appare applicabile anche al caso in esame. L'avvalimento per il requisito del possesso dell'attestazione SOA realizza un'integrazione temporanea dell'azienda del concorrente riguardo ai mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. In particolare, si presuppone la messa a disposizione - da parte dell'ausiliaria - delle dotazioni materiali e immateriali che compongono la struttura aziendale preposta allo svolgimento delle attività cui la SOA si riferisce, e quindi dell'intera organizzazione, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, hanno consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione. L'impresa ausiliaria, per le prestazioni svolte con impiego delle risorse oggetto di avvalimento, è responsabile in via solidale con il concorrente verso la stazione appaltante ma, essendo priva di iscrizione all'ANGA, non è abilitata allo svolgimento di attività di bonifica di siti, ai sensi dell'art. 212, comma 5, del d. lgs. 152/2006, lavori che - si presume - siano oggetto del capitolato speciale d'appalto della gara in argomento (altrimenti sarebbe priva di senso la previsione del requisito di partecipazione dell'iscrizione all'ANGA)"*.
- 8) pertanto, come confermato dalla citata delibera dell'ANAC n. 575 del 13 giugno 2018 *«la previsione che anche l'operatore economico ausiliario debba essere in possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è conforme alla normativa di settore, nella misura in cui si tratta di requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto»*;

A questo punto, si stabilisce di procedere all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara.

Si dà atto che:

- secondo quanto previsto al punto 19 "Criterio di aggiudicazione" del disciplinare di gara, *"L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016. Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- ai sensi dell'art. 97 "(Offerte anormalmente basse)", comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016. *Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:*
 - a) *calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;*

E. De Angelis

[Signature]

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
 c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
 d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
 e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del DL.gs. n. 50 del 2016, "Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Si procede per ciascuno dei sottoindicati concorrenti ammessi alla gara, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, si dà atto della completezza e della conformità delle offerte ivi contenute alle prescrizioni del disciplinare di gara e si dà lettura dei ribassi offerti, come di seguito riportato.

| IMPRESA | RIBASSO % |
|---------------------------------|------------------|
| GEOAMBIENTE S.R.L. | 36,50 |
| SMEDA SRL | 10,00 |
| GRUPPO ITQ SRL | 12,501 |
| C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 13,10 |
| PROGETTO GEOAMBIENTE SRL | 17,55 |
| COLGEMA GROUP S.R.L. | 30,784 |
| RICCI COSTRUZIONI SRL | 15,703 |
| MONDO ECOLOGIA SRL | 12,00 |
| ECO SISTEM S. FELICE S.R.L. | 4,50 |
| TEKNOVA AMBIENTE S.R.L. | 16,67 |
| G.F. SERVICE S.R.L. | 10,95 |
| GENTILE AMBIENTE SPA | 27,194 |
| WATER & SOIL REMEDIATION SRL | 22,17 |
| PERNA ECOLOGIA | 15,536 |

E. De Bell

Q. Trovati

Ad ultimazione delle predette operazioni, si rileva che la soglia di anomalia, determinata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50 del 2016, risulta essere pari al 20,89600% come di seguito visualizzato sul portale di gara:

| Partecipante | Percentuale Ribasso | Stato | Offerta anomala | Azioni |
|----------------------------------|---------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| geoambiente | 36.50000% | | ✓ | Imposta come aggiudic |
| COLGEMA GROUP S.R.L. | 30.78400% | | ✓ | Imposta come aggiudic |
| Gentile Ambiente SpA | 27.19400% | | ✓ | Imposta come aggiudic |
| Water & Soil Remediation Srl | 22.17000% | | ✓ | Imposta come aggiudic |
| Soglia di anomalia: 20.89600 % | | | | |
| PROGETTO GEOAMBIENTE SRL | 17.55000% | | | Imposta come aggiudic |
| TEKNOVA AMBIENTE S.r.l. | 16.67000% | | | Imposta come aggiudic |
| RICCI COSTRUZIONI SRL | 15.70300% | | | Imposta come aggiudic |
| PERNA ECOLOGIA SPA A SOCIO UNICO | 15.53600% | | | Imposta come aggiudic |
| C.M.M.COSTRUZIONI GENERALI SRL | 13.10000% | | | Imposta come aggiudic |
| GRUPPO ITQ SRL | 12.50100% | | | Imposta come aggiudic |
| MONDO ECOLOGIA SRL | 12.00000% | | | Imposta come aggiudic |
| G.F. service S.r.l. | 10.95000% | | | Imposta come aggiudic |
| SMEDA SRL | 10.00000% | | | Imposta come aggiudic |
| Eco Sistem S.Felice S.r.L. | 4.50000% | | | Imposta come aggiudic |

A questo punto si dà atto di quanto segue


- le offerte delle imprese GEOAMBIENTE, COLGEMA GROUP S.R.L., GENTILE AMBIENTE S.P.A. e WATER & SOIL REMEDIATION S.R.L. sono escluse automaticamente dalla gara in quanto presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia del 20,896%, individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016;
- l'offerta economica della Società PROGETTO GEOAMBIENTE s.r.l., pari al ribasso del 17,550% è quella che si avvicina di più, per difetto, al valore della suddetta soglia di anomalia del 20,896%.

Preso atto di quanto sopra:

- si propone l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Società PROGETTO GEOAMBIENTE s.r.l., Partita IVA 02680830839, con sede legale in Giardini Naxos (ME), viale Dioniso n. 6, con il ribasso offerto del 17,550 %;

Il Presidente del seggio monocratico di gara:

dr. Augusto Travagione



Testimone

dott.ssa Giovanna Mennitto



Testimone

Dott.ssa Emanuela Antonelli

